

## **SCHEMA CONOSCITIVA CREDITO D'IMPOSTA**

La **legge di Stabilità per il 2016** introduce il **credito d'imposta per le imprese che attuano investimenti, acquistando nuovi beni strumentali da destinare a strutture produttive dislocate nelle aree più svantaggiate del Mezzogiorno: Basilicata, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna**; si tratta di un'agevolazione che compete in riferimento agli investimenti realizzati con decorrenza **dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019**, correlati ad un iniziale progetto di investimento.

Il beneficio spetta:

- 1) per gli investimenti che raggiungono un importo massimo di 1,5 milioni, con riferimento alle **imprese di piccole dimensioni**;
- 2) per gli investimenti di importo pari a 5 milioni, invece, per le **imprese di medie dimensioni**;
- 3) per gli investimenti che arrivano a 15 milioni per le **imprese più grandi**.

### **BENEFICIARI DEL BONUS E CHI GLI ESCLUSI**

Coloro che potranno utilizzare il credito di imposta sono **i soggetti titolari di reddito d'impresa**, a prescindere sia dalla natura giuridica assunta, che dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile.

**Sono, però, esclusi** i soggetti operanti nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle attinenti infrastrutture, oltre che della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché infine nei settori finanziario, creditizio ed assicurativo.

Infine, si precisa che il **bonus è precluso alle imprese che sono in stato di difficoltà**.

**I soggetti beneficiari, prima di fruire del credito d'imposta, dovranno presentare all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione.**

## **BENI AGEVOLATIVI**

Sono considerati beni agevolabili tutte le acquisizioni, realizzate anche attraverso contratti di locazione finanziaria, di **macchinari, attrezzature ed impianti**, ricompresi all'interno di un **progetto di investimento**

La concessione dell'agevolazione spetta solo agli investimenti effettuati **in beni strumentali nuovi** per le **seguenti tipologie di interventi**:

- 1) la realizzazione di un nuovo stabilimento;
- 2) l'estensione di uno stabilimento già esistente;
- 3) la diversificazione produttiva di uno stabilimento;
- 4) la variazione complessiva del processo produttivo di uno stabilimento già esistente;
- 5) la riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso in caso di mancata acquisizione.

La **percentuale di agevolazione** risulta rispettivamente del:

- 1) **20%** per le piccole imprese;
- 2) **15%** per le medie imprese;
- 3) **10%** per le grandi imprese.

Il credito d'imposta è utilizzabile solamente in **compensazione** tramite il **modello F24**. Si potrà utilizzare la compensazione a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato eseguito l'investimento.

## Documenti necessari:

- visura aggiornata della società;
- dati anagrafici del rappresentante legale dell'impresa e documento di identità;
- dati relativi al progetto di investimento (descrizione analitica dello stesso e relativi importi suddivisi per categoria impianti/macchinari/attrezzature);
- dati anagrafici completi di codice fiscale e residenza per i soggetti sottoposti a documentazione antimafia, vale a dire:
  - legale rappresentante dell'impresa e conviventi maggiorenni dello stesso;
  - tutti i componenti del consiglio di amministrazione e conviventi maggiorenni dello stessi;
  - per le società di capitali, socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro conviventi maggiorenni dello stesso;
  - per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
  - per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
  - per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
  - per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
  - per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
  - per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;



- per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
- per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.